

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 aprile 2014, n. 41

Approvazione, ai sensi dell'art. 34 Dlgs 267/2000 dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Vinchio per la realizzazione dell' "Intervento di valorizzazione del paesaggio nell'area core della candidatura UNESCO:sistemazione dell'area del Castello" stipulato in data 31/12/2013.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 del D.lgs. 267/2000:

Vista la D.G.R. n. 27-23233 del 24 novembre 1997, "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R.51/97, art. 17" modificata con D.G.R. n. 60-11776 del 16 febbraio 2004.

Premesso che

il Comune di Vinchio con nota del 30.11.2013 prot. n. 2126 ha chiesto alla Regione Piemonte un contributo in conto capitale, pari a Euro 300.000,00 finalizzato alla realizzazione dell' "Intervento di valorizzazione del paesaggio nell'area core della candidatura UNESCO: sistemazione dell'area del Castello " sopra descritto impegnandosi a cofinanziare il progetto con un importo pari a Euro 30.000,00;

Gli interventi previsti nel progetto, il cui costo complessivo ammonta ad Euro 330.000,00 prevedono:

- La sostituzione di pavimentazioni incongrue con il contesto;
- La realizzazione di opere di mitigazione o , ove possibile, l'eliminazione, degli elementi deturpanti il nucleo di più antico impianto, dove si affacciano edifici pubblici come la sede Municipale e la chiesa parrocchiale.

La Regione Piemonte, esaminata la documentazione presentata dal Comune di Vinchio durante gli incontri svoltisi presso gli uffici regionali, ritiene gli interventi di pubblica utilità (comma 6, art. 34 D.L.vo 267/2000) e finanziabili con un contributo massimo di Euro 300.000,00, attraverso la sottoscrizione di un Accordo di Programma;

verificato che con nota del 4.12.2013, prot. n. 12346 il Presidente della Regione Piemonte ha individuato il Responsabile del Procedimento nella persona dell'arch. Osvaldo Ferrero, Responsabile del Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del paesaggio della Direzione regionale Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, successivamente sostituito a seguito di pensionamento con l'arch . Giovanni Paludi, Responsabile del settore Pianificazione territoriale e paesaggistica della Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia con nota del Presidente del 17/02/2014, prot. n. 2087;

vista la pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 12 Dicembre 2013;

dato atto che nel corso della Conferenza indetta dal Presidente della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000, in data 10/12/2013 presso gli Uffici del Settore regionale Attività di gestione e valorizzazione del paesaggio, tutti i convenuti hanno espresso il proprio

consenso sulla bozza dell' Accordo di Programma in oggetto presentata dal Responsabile del Procedimento, condividendone l'iniziativa e i contenuti;

vista la D.G.R n. 34-7001 del 30 dicembre 2013 di approvazione dello schema dell'Accordo di Programma;

considerato che in data 31 dicembre 2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma di cui all'oggetto, tra la Regione Piemonte e il Comune di Vinchio;

ritenuto il presente atto urgente ed indifferibile in quanto con il mancato o ritardato avvio delle procedure di appalto per la realizzazione dell'intervento in oggetto si rischia di compromettere l'attuazione degli impegni presi per l'avvio dei lavori nel rispetto dei termini previsti dal relativo cronoprogramma;

il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

decreta

E' approvato, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Vinchio per la realizzazione dell' "Intervento di valorizzazione del paesaggio nell'area core della candidatura UNESCO: sistemazione dell'area del Castello ", stipulato in data 31 dicembre 2013 presso la sede della Regione Piemonte, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con riferimento all'art. 6 dell'Accordo, il finanziamento complessivo di Euro 300.000,00 a carico della Regione Piemonte, verrà liquidato al Comune di Vinchio secondo le modalità indicate nello stesso articolo.

L'Accordo di programma approvato con il presente Decreto, come concordato tra le parti, ha validità fino al 31 dicembre 2016.

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma con gli eventuali interventi sostitutivi previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, è svolta da un Collegio di Vigilanza così composto:

- Presidente della Regione Piemonte o suo delegato, in qualità di Presidente del Collegio;
- Sindaco del Comune di Vinchio o suo delegato.

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione alle singole sedute del Responsabile del Procedimento con funzioni di coordinatore e dei funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti.

E' dato incarico al Responsabile del Procedimento di trasmettere copia conforme del presente Decreto, unitamente al testo dell'Accordo di programma, ai soggetti firmatari.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto unitamente al testo dell'Accordo di programma stipulato il 31.12.2013.

Roberto Cota

Allegato

ALLEGATO AL D.P.G.R.

n. 41 del 01/04/2014

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

LA REGIONE PIEMONTE

E

IL COMUNE DI VINCHIO

PER

INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
NELL'AREA CORE DELLA CANDIDATURA UNESCO :
SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL CASTELLO

Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali



Premesso che:

La Regione Piemonte, di intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, con le Province di Alessandria, Asti, Cuneo, e nell'ultimo anno con il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha promosso il progetto di candidatura "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato" a Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

La consegna del Dossier di candidatura rielaborato sulle indicazioni UNESCO del giugno 2012, avvenuta nel gennaio 2013 a Parigi, ha coronato i molti anni di lavoro e di stretta collaborazione tra gli Enti promotori e le Amministrazioni locali che, insieme, hanno fortemente creduto nell'ambizioso progetto di far riconoscere a livello mondiale il valore eccezionale del paesaggio e della cultura del vino delle colline centrali piemontesi.

La cultura vitivinicola in Piemonte è caratterizzata da una tradizione storica consolidata che ha prodotto nel tempo un paesaggio culturale di eccezionale bellezza, che riflette le trasformazioni e le evoluzioni sociali, tecnologiche ed economiche legate alla coltura della vite e ad una vera e propria "cultura del vino", profondamente radicata nella comunità.

I paesaggi vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato, risultato di un complesso insieme di valori tramandati nel tempo, rappresentano le aree vitate a più alta vocazione della Regione, dove è presente una estensione vitivinicola quantitativamente e qualitativamente unica nel panorama mondiale.

Il sito seriale candidato è formato da sei componenti di eccezionale valore, selezionate in base ai criteri UNESCO, "La Langa del Barolo", "Il Castello di Grinzane Cavour", "Le Colline del Barbaresco", "Nizza Monferrato e il Barbera", "Canelli e l'Asti spumante", "Il Monferrato degli Infernot" e da una ampia zona di protezione.

Le comunità locali, anche grazie all'importante processo di sensibilizzazione che la candidatura ha attivato, sono particolarmente interessate ai temi della qualità del paesaggio e dell'architettura locale. In questo senso vi è la volontà di attivare progettualità che rispettino e, ove necessario, recuperino le peculiarità locali, ponendo le necessarie attenzioni al contesto di eccezionale valore candidato.

All'interno delle azioni previste dal Piano di gestione della candidatura UNESCO la Regione Piemonte, con i comuni delle sei core zone e l'Associazione per il Patrimonio dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte, sta lavorando ad un progetto di valorizzazione del paesaggio complessivo denominato "(Bel)Vedere UNESCO" che contempla l'individuazione di sei belvedere (uno per ogni core zone), la loro sistemazione e messa in rete anche attraverso elementi multimediali. Per la core zone "Nizza Monferrato e il Barbera" è stato individuato il belvedere del Comune di Vinchio posto nel centro storico, alla sommità del paese nell'area dell'ex Castello; da questo punto si può apprezzare gran parte del territorio della core zone.

L'area dell'ex Castello, in quanto accesso storicamente privilegiato al belvedere, deve, prioritariamente alla sistemazione del belvedere stesso, essere riqualificata con opere che accolgano adeguatamente il flusso turistico interessato a conoscere e ad apprezzare un paesaggio

destinato a diventare Patrimonio dell'Umanità.

Con nota del 30.11.2013 prot. n. 2126 il Comune di Vinchio ha chiesto alla Regione l'attivazione della procedura per la sottoscrizione dell'Accordo di programma relativo alla realizzazione di un "Intervento di valorizzazione del paesaggio nell'area core della candidatura UNESCO: sistemazione dell'area del Castello".

L'intervento oggetto del presente Accordo di Programma, in considerazione della sua localizzazione in un'area di eccezionale valore storico-documentario e paesaggistico, deve essere trattato con la particolare attenzione progettuale, trovando il giusto equilibrio compositivo tra le costruzioni esistenti, il paesaggio candidato all'UNESCO e il futuro possibile inserimento di elementi che saranno collocati sul belvedere. Le proposte progettuali che saranno perfezionate nei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo dovranno pertanto essere definite con la supervisione del Settore regionale Attività di gestione e valorizzazione del paesaggio.

Nello specifico, l'intervento prevede il recupero e la riqualificazione dell'area del Castello con la sostituzione di pavimentazioni incongrue, con opere di mitigazione e con l'eliminazione, ove possibile, degli elementi deturpanti il nucleo di più antico impianto, dove si affacciano edifici pubblici come la sede Municipale e la Chiesa parrocchiale.

La Regione Piemonte, esaminata la documentazione presentata dal Comune di Vinchio durante gli incontri svoltisi presso gli uffici regionali, ritiene gli interventi di pubblico interesse (D.L.vo 267/2000) e finanziabili con un contributo massimo di Euro 300.000,00.

Al fine di uniformare le procedure utilizzate per i progetti finanziati con i fondi europei e statali, con il presente atto si prevede il completo inserimento e aggiornamento bimestrale dei dati nel sistema informativo regionale "Gestionale finanziamenti" attraverso l'utilizzo delle schede progetto informatizzate in luogo delle precedenti schede intervento di monitoraggio.

Tutto ciò premesso,

visto l'art. 34 comma 1 D.Lgs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la D.G.R. n. 27 - 23223 del 24 novembre 1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17 e s.m.i.";

vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003, sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

visto il D.Lgs. n. 163/2006 concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

vista la richiesta del Comune di Vinchio del 30.11.2013 prot. n. 2126 di attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di Programma relativo alla realizzazione di un "Intervento di valorizzazione del paesaggio nell'area core della candidatura UNESCO: sistemazione dell'area del Castello";

viste la scheda progetto dell'intervento relativo all'iniziativa in oggetto, che costituisce parte integrante del presente accordo (allegato 1);

verificato che con nota del 4.12.2013, prot. n. 12346 la Regione Piemonte ha individuato il Responsabile del Procedimento nella persona dell'arch. Osvaldo Ferrero, Responsabile del Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del paesaggio della Direzione regionale Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia;

vista la pubblicazione sul BUR n. 50 del 12 dicembre 2013 da parte della Regione Piemonte dell'avviso di avvio del procedimento;

dato atto che nel corso della Conferenza indetta dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000, in data 10.12.2013 presso gli Uffici del Settore regionale Attività di gestione e valorizzazione del paesaggio, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma condividendone l'iniziativa ed i contenuti;

vista la D.G.R. n. 34-7001 del 30 dicembre 2013 di approvazione della bozza del presente Accordo di programma;

vista la D.G.C. n. 58 del 13 dicembre 2013 di approvazione della bozza del presente Accordo di programma;

L'anno 2013, addì 31 del mese di dicembre alle ore 12 presso la Regione Piemonte, Sala Giunta, piazza Castello 165, Torino

TRA

la Regione Piemonte legalmente rappresentata dal Vice Presidente Gilberto Picchetto Fratin, delegato dal Presidente Roberto Cota, domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165;

il Comune di Vinchio, legalmente rappresentata dal Sindaco Andrea Laiolo, domiciliato per la carica in piazza San Marco 7, Vinchio (AT);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo di Programma

Il presente Accordo di Programma è finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa denominata "Intervento di valorizzazione del paesaggio nell'area core della candidatura UNESCO: sistemazione dell'area del Castello", come meglio individuato nell'allegata scheda progetto. In particolare l'Accordo prevede il finanziamento del seguente intervento di riqualificazione e recupero della piazza San Marco e relative adiacenze, che costituiscono il nucleo storico del Comune, dove un tempo si ergeva il possente castello appartenuto alla famiglia dei Marchesi Scarampi del Carretto.

Si prevedono i seguenti interventi:

- sostituzione di pavimentazioni incongrue con il contesto
- realizzazione di opere di mitigazione o, ove possibile, l'eliminazione, degli elementi deturpanti il nucleo di più antico impianto, dove si affacciano edifici pubblici come la sede Municipale e la chiesa parrocchiale.

L'intervento di sistemazione dell'area in oggetto è propedeutico alla successiva sistemazione del "belvedere" che costituirà una delle emergenze ed un'attrattiva turistica del "territorio UNESCO", diventando parte di una rete che collegherà le sei componenti di eccellenza.

Pertanto, le opere in progetto saranno indirizzate, oltre che alla riqualificazione del sito, alla creazione di percorsi di avvicinamento sia pedonale che percettivo verso il belvedere, che potrà diventare il fulcro del sito.

L'intervento, in considerazione della sua localizzazione in un'area di eccezionale valore storico-documentario e paesaggistico, deve essere trattato con particolare attenzione progettuale, trovando il giusto equilibrio compositivo tra le costruzioni esistenti, il paesaggio candidato all'UNESCO e il futuro possibile inserimento di elementi che saranno collocati sul belvedere. Le proposte progettuali che saranno perfezionate nei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo dovranno pertanto essere definite con la supervisione del Settore regionale Attività di gestione e valorizzazione del paesaggio.

La spesa prevista per la realizzazione dell'intervento, come meglio illustrato nel quadro economico di progetto, ammonta ad euro 330.000,00.

Articolo 3

Soggetto attuatore

Il Comune di Vinchio è il soggetto attuatore del presente Accordo di Programma.

Articolo 4
Copertura finanziaria

Il costo complessivo degli interventi, pari a Euro 330.000,00 è ripartito come da seguente Tabella 1:

Tabella 1 – Copertura finanziaria

	INTERVENTO	COSTO COMPLESS.	RISORSE REGIONE	RISORSE COMUNE
1	REGIONE PIEMONTE		300.000,00	
2	COMUNE di VINCHIO			30.000,00
	TOTALE	330.000,00	300.000,00	30.000,00

Eventuali economie di spesa derivanti da ribassi d'asta, potranno essere utilizzate dal Comune di Vinchio per lavori ed opere funzionali e/o migliorative degli interventi in oggetto, nel rispetto delle norme vigenti, previa autorizzazione della Regione Piemonte a seguito del parere favorevole del Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 11.

Articolo 5
Obblighi a carico delle parti

Per la realizzazione del presente Accordo le parti si impegnano e si obbligano come segue:

la Regione Piemonte si impegna a:

- contribuire alla definizione dei progetti preliminare, definito e esecutivo delle opere attraverso le professionalità tecniche del Settore regionale Attività di gestione e valorizzazione del paesaggio;
- finanziare la realizzazione degli interventi fino alla concorrenza della somma stabilita di euro 300.000,00 come indicato nella successiva Tabella 2;

il Comune di Vinchio si impegna a:

- eseguire il progetto preliminare, definitivo e esecutivo delle opere in accordo con gli uffici del Settore regionale Attività di gestione e valorizzazione del paesaggio;

- farsi carico di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione degli interventi, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche;
- svolgere le funzioni di responsabile dei lavori previste dalla normativa vigente;
- finanziare gli interventi fino alla concorrenza massima della somma di Euro 30.000,00;
- vigilare affinché l'ammontare complessivo degli interventi non superi la spesa prevista, provvedendo eventualmente alla copertura delle stesse;
- aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento delle attività avvalendosi del Sistema informativo regionale Gestionale finanziamenti;
- presentare alla Regione Piemonte la documentazione necessaria per l'erogazione del finanziamento.

Successivamente alla stipula dell'Accordo il Comune di Vinchio, supportato dalla Regione Piemonte, redigerà la "Pista di controllo" dell'intervento.

Tab. 2 Finanziamento regionale

	INTERVENTO	FINANZ. REGIONE	2014	2015	
			Sottoscrizione Accordo	OPERE Al 50%	OPERE fine
1	"Intervento di valorizzazione del paesaggio nell'area core della candidatura UNESCO: sistemazione dell'area del Castello "	€ 300.000,00	30% € 90.000,00	45% € 135.000,00	25% € 75.000,00

A tale impegno la Regione farà fronte ricorrendo al Capitolo 222199 (UPBDB08142) del Bilancio di Previsione 2013 e Bilancio Pluriennale 2013-2015 (L.R n. 9/2013).

Articolo 6 Modalità di trasferimento delle risorse regionali

- il 30% del contributo, pari a Euro 90.000,00 alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma;
- il 45% del contributo, pari a Euro 135.000,00 alla presentazione della documentazione attestante l'avanzamento lavori al 50%;
- il 25% del contributo, pari a Euro 75.000,00 quale quota a saldo dietro presentazione di:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta conclusione degli interventi previsti;
 - determinazione o atto deliberativo che approva il quadro economico definitivo di tutte le spese sostenute per la realizzazione degli interventi;
 - copie conformi delle fatture e delle relative quietanze comprovanti gli interventi realizzati.

Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati nel previsto

sistema di monitoraggio "Gestionale finanziamenti".

Le richieste di pagamento saranno inoltrate alla Regione Piemonte – Settore attività di gestione e valorizzazione del paesaggio-Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, via Avogadro 30,Torino.

L'emissione dei mandati di pagamento da parte della Regione Piemonte è subordinata all'effettiva disponibilità di cassa.

Le parti si impegnano affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata.

Articolo 7

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 8

Tempi e attuazione dell'accordo

Il presente Accordo di Programma ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31.12.2016. Entro la data di cui al comma precedente dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di cui all'art. 2. La mancata osservanza degli obblighi, di cui agli articoli 4 e 5 comporta l'immediata risoluzione dell'Accordo stesso.

Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 9

Variazioni urbanistiche

Il presente Accordo di Programma non comporta variazioni urbanistiche.

Articolo 10

Modifiche all'Accordo

L'accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell'accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari. Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Articolo 11

Collegio di vigilanza, poteri sostitutivi e provvedimenti per ritardi e inadempienze

E' istituito un Collegio di Vigilanza presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, che si riunisce almeno una volta all'anno.

I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Regione Piemonte all'atto di approvazione del presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, oppure nei casi in cui la Parte interessata non dia riscontro positivo alla diffida ad adempiere, gli atti e le azioni posti in essere risultino inadeguati o insufficienti alla corretta e sollecita attuazione del Programma di interventi, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo di 90 giorni, il Responsabile dell'Accordo sottopone la questione al Collegio di Vigilanza per l'adozione delle decisioni conseguenti.

Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Articolo 12

Vincoli

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo medesimo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

Articolo 13

Sanzioni e definanziamenti

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di Programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi ed al recupero delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto.

In caso di mancata osservanza dei termini previsti dai cronoprogrammi, come rilevato dal Sistema di monitoraggio, si potrà procedere al definanziamento e alla revoca degli interventi.

Nei casi di ritardo, inerzia o parziale inadempimento del soggetto attuatore si applicheranno le specifiche penali stabilite ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 14 **Inerzia, ritardo ed inadempimento**

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Responsabile del Procedimento invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.

La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Nei casi di ritardi dovuti alla mancata esecuzione di un adempimento o rilascio di nulla osta, pareri o atti comunque denominati, che determinino uno scostamento, rispetto alle date indicate nel cronoprogramma, superiore a 10 giorni il Responsabile del Procedimento procede a inoltrare contestazione scritta alla parte interessata, la quale dovrà fornire, entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, motivate giustificazioni, per tali, ad esempio, intendendosi i casi di forza maggiore e quelli imputabili a terzi, non incaricati o in relazione di servizio con la parte stessa.

Qualora la parte interessata non fornisca alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, il Responsabile del Procedimento invia una diffida ad adempiere, assegnando il termine di 10 giorni o, comunque, un termine congruo in relazione alla entità del ritardo, alla tipologia di criticità in concreto occorrente, ed alla tempistica prevista, in ogni caso, non superiore a 30 giorni.

Ove, nel termine assegnato, la parte intimata non adempia, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione alle Amministrazioni interessate ai fini della valutazione della performance individuale del dirigente o del funzionario inadempiente, ai sensi dell'articolo 2 commi 8 e 9 della legge 241/1990.

Articolo 15 **Controversie**

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno l'esecuzione dell'accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 11 del presente accordo.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Articolo 16
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000.

Articolo 17
Approvazione e Pubblicazione

Il presente Accordo è approvato a norma dell'art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" mediante Decreto del Presidente della Regione Piemonte.

La Regione Piemonte trasmette al Comune di Vinchio il presente Accordo di Programma redatto in originale, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, e provvede alla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Articolo 18
Spese

Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico della Regione Piemonte. Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Presidente della Regione Piemonte

Gilberto Picchetto Fratin

Il Sindaco del Comune di Vinchio

Andrea Laiolo



ALLEGATO Scheda Progetto